



## **INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI, SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE O PARTECIPATE DAL COMUNE**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO E FINALITÀ' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rho presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Società di capitali costituite o partecipate sono disciplinate dalle linee di indirizzo di cui al presente atto, ai sensi degli artt. 42 e 50 del D.lgs. 267/2000 e dell'art.39 dello Statuto Comunale, ferma restando la disciplina normativa vigente in materia.
2. Le presenti linee di indirizzo hanno la finalità di assicurare alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti del Comune il rispetto dei principi di libera partecipazione della cittadinanza, di correttezza e competenza del nominato, di pubblicità e trasparenza del procedimento di nomina.
3. Le presenti linee di indirizzo si applicano a Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Società di capitali costituite o partecipate soggetti al controllo del Comune di Rho nel caso l'amministrazione disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o, nel caso di controllo congiunto, di un numero di voti esercitabili in assemblea ordinaria superiori a quelli esercitabili singolarmente da ciascuno degli altri soci.
4. Le presenti Linee di indirizzo non si applicano nei casi in cui il Comune di Rho sia socio di minoranza e, pertanto, debba concorrere con altri alla designazione di un proprio rappresentante.
5. I presenti indirizzi non sono applicabili alle nomine o designazioni di natura istituzionale e/o onorifica.

### **ART. 2**

#### **NOMINA, DESIGNAZIONE, REVOCA, RAPPRESENTANTE:DEFINIZIONE**

1. La "nomina" è l'atto con il quale il soggetto nominato è direttamente investito della funzione e assume immediatamente la relativa qualità.
2. La "designazione" è una proposta di nomina, solitamente vincolante, e la concreta investitura e assunzione della qualità è rinviata all'emanazione dell'effettivo atto di nomina, di competenza di un organo o ente diverso da quello che ha operato la designazione.
3. La "revoca" è l'atto con il quale viene ritirata una precedente nomina o designazione.
4. E' "rappresentante" del Comune di Rho colui che è stato nominato o designato dal Sindaco presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

**ART. 3**  
**CRITERI GENERALI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA**

1. E' data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare almeno 30 giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di statuto o di regolamento, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e società di capitali costituite o partecipate, nonché alla nomina degli organi societari in società di capitali costituite o partecipate dal Comune.
2. La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco, affisso all'Albo Pretorio, reso noto mediante comunicato alla stampa e pubblicato sul sito internet del Comune di Rho, nonché dalla comunicazione ai gruppi consiliari comunali.
3. Nell'avviso e nella comunicazione di cui al punto 2. sono sinteticamente indicati per ciascun ente, azienda e istituzione, società di capitali costituite o partecipate dal Comune:
  - a. l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina o la designazione;
  - b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione.
4. L'elenco delle nomine effettuate dal Sindaco è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Enti controllati" in congruità con il D.Lgs. n. 33/2013 unitamente ai relativi curricula, alla scadenza dei relativi incarichi e agli emolumenti percepiti e, in genere, alla documentazione prevista dalla normativa vigente.

**ART. 4**  
**REQUISITI GENERALI**

1. I rappresentanti del Comune devono:
  - a. possedere i seguenti requisiti per la nomina a consigliere comunale secondo la legislazione vigente ed, in particolare, essere elettore di qualsiasi comune della Repubblica che ha compiuto il diciottesimo anno di età alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 2;
  - b. possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione;
  - c. essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dagli Statuti e/o dalla specifica normativa di riferimento in relazione alla carica da conferire e all'attività svolta dagli Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e società di capitali costituite o partecipate dal Comune di Rho;
  - d. I componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono inoltre possedere - fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti eventualmente previsti dallo statuto - i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ai sensi dell'art.11 comma 1 del Lgs. 175/2016 (c.d. TUSP - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e - Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  - e. Per la nomina dei componenti di Collegio dei Revisori dei Conti è richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

## ART. 5

### CAUSE DI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITÀ, INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

1. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune:
  - coloro che si trovano in una delle condizioni di “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” previste dal Titolo III Capo II del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (c.d. TUEL);
  - coloro che si trovano in una delle condizioni di “Inconferibilità ed Incompatibilità” previste dal D.Lgs. n. 39 dell’08.04.2013;
  - coloro che si trovano in una delle condizioni di Inconferibilità previste dall’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016;
  - coloro che si trovano in una delle condizioni di incandidabilità di cui all’art.10 del D.Lgs. 235 del 31.12.2012;
2. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso Enti, Aziende ancorché consortili, Istituzioni, Fondazioni e Società di capitali costituite o partecipate:
  - a. chi abbia rapporti di parentela e/o affinità con il Sindaco, con gli assessori in carica e con i consiglieri comunali, nonché con i loro parenti e/o affini entro il quarto grado;
  - b. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’Ente, Azienda, Istituzione, Fondazione, Società nel quale rappresenta il Comune;
  - c. chi si trova in una delle situazioni disciplinate dall’art. 2382 del codice civile, e, cioè, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - d. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’Ente, Azienda, Istituzione, Fondazione, Società presso cui dovrebbe essere nominato;
  - e. chi abbia liti pendenti con il Comune di Rho ovvero con l’Ente, Azienda, Istituzione, Fondazione, Società presso cui dovrebbe essere nominato;
  - f. chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi presso enti, istituzioni, aziende, società a totale o parziale capitale pubblico, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell’art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - g. chi, già lavoratore privato o pubblico, è collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ferma restando la consentita facoltà dell’Amministrazione di attribuire l’incarico a titolo gratuito;
3. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui ai comma 1. e 2. nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.
4. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune (art.7 comma 2 del D. Lgs. 39 dell’08 aprile 2013):

coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del comune di Rho che conferisce l’incarico,  
ovvero  
coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, della Regione Lombardia, nonché coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Lombardia;
5. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune coloro che abbiano ricoperto incarichi identici nei medesimi enti, aziende o istituzioni per due mandati legislativi o statutari completi consecutivi immediatamente precedenti quello a cui la nomina si riferisce; è possibile un terzo mandato nei casi in cui ragioni di continuità aziendale ed esigenze di salvaguardia economico-

patrimoniale della società lo richiedano. Delle stesse deve essere data evidenza nell'atto di nomina.

## **ART. 6** **EQUILIBRIO DI GENERE E RICAMBIO GENERAZIONALE**

1. Il Comune promuove l'equilibrio di genere nell'ambito della nomina dei rappresentanti in seno agli organi degli enti, Aziende, Istituzioni e Società.
1. Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 51 della Costituzione, dal D.Lgs. n. 198/2006, dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 175/2016 (c.d. TUSP - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dalla Legge 120/2011 è garantita una rappresentanza minima complessiva per ciascuno dei due sessi non inferiore ad un terzo del totale delle nomine e designazioni.
2. Il Sindaco promuove il ricambio generazionale, nel rispetto dei requisiti previsti al precedente art. 4.

## **ART. 7** **CANDIDATURE**

1. La candidatura, sottoscritta dal presentatore corredata dalla fotocopia della carta d'identità o firmata digitalmente, è indirizzata al Sindaco e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:
  - ✓ curriculum vitae contenente:
    - le generalità complete e residenza;
    - il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative
    - l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri
    - i motivi che giustificano la candidatura, tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica.
  - ✓ dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di controllo pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del D.Lgs. n. 39/2013, del D.Lgs. n. 235/2012 e del D.Lgs 175/2016;
  - ✓ nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate entro 15 giorni dalla nomina a pena della sua automatica decadenza;
  - ✓ dichiarazione di insussistenza della cause di esclusione;
  - ✓ dichiarazione di non avere rapporti di parentela e/o affinità con il Sindaco, con gli assessori in carica e con i consiglieri comunali, nonché con i loro parenti e/o affini entro il quarto grado;
  - ✓ dichiarazione in cui si attesta la condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico approvato dall'Amministrazione comunale a cui si impegna di approntare la sua attività;
2. Le candidature presentate, con la documentazione allegata a comprova del possesso dei requisiti richiesti, sono sottoposte dal Sindaco, almeno 10 giorni prima del termine fissato per la nomina, alla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Organizzazione che le esamina verificando il possesso dei requisiti e indicando, almeno 3 giorni prima del termine per l'effettuazione delle nomine, i nominativi dei candidati ritenuti idonei e di quelli ritenuti non idonei. Contestualmente la documentazione in oggetto viene messa a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione.
3. Non si dà luogo alla procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'articolo 1

nell'ipotesi in cui è prevista una rappresentanza di maggioranza e di minoranza. In tali casi i provvedimenti di nomina di competenza del Sindaco vengono da questi adottati dopo aver sentito i capigruppo consiliari.

#### **ART. 8** ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

1. Coloro che vengono nominati o designati ad una delle cariche o degli incarichi di cui all'art. 1 devono far prevenire al sindaco, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina, una dichiarazione relativa all'accettazione della nomina.
2. Prima del conferimento della carica o dell'incarico, gli interessati presentano una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
3. Nel corso dell'incarico o della carica gli interessati presentano annualmente una dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al suddetto D.Lgs. n. 39/2013.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, da pubblicare nel sito del Comune di Rho e in quello dell'ente pubblico o di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico o attribuito la carica, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

#### **ART. 9** REVOCA

1. Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune negli enti, aziende, istituzioni per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il Consiglio Comunale.